



# COMUNE DI ORISTANO

*Comuni de Aristanis*

Prop. n. 1131/2020

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**REGISTRO GENERALE N° 190 DEL 22/02/2020**

Settore sviluppo del territorio  
Servizio urbanistica e pianificazione territoriale

**Oggetto: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL "CENTRO INTERMODALE PASSEGGERI E STAZIONE DI INTERSCAMBIO DI ORISTANO". AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA PIBIRI IMPIANTI TECNOLOGICI DI STEFANO PIBIRI.**

### **IL DIRIGENTE**

#### **PREMESSO:**

- che con determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n. 1258 del 29/10/2018 si è provveduto ad approvare il verbale di validazione e il progetto esecutivo del "Centro intermodale passeggeri e stazione interscambio di Oristano", redatto dal RTP con capogruppo la SCE Project srl, dell'importo totale per lavori di € 2.840.392,77 di cui € 2.814.994,28 per lavori soggetti a ribasso ed € 25.398,49 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a € 1.235.522,58 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- che con determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n. 1383 del 29/11/2018 sono stati approvati gli atti di gara ed è stata indetta la gara aperta inerente i lavori in oggetto con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- che con determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n. 1275 del 31/10/2018 si è provveduto a nominare l'ing. Michele Scanu, dipendente del comune di Oristano, Direttore dei Lavori per la realizzazione dei suddetti lavori;
- che con determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n. 411 del 23/04/2019 è stato affidato l'incarico di Direttore Operativo con le



## COMUNE DI ORISTANO

---

funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione all'ing. Carlo Piras;

- che con determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n. 381 del 17/04/2019 è stato affidato l'incarico di Direttore Operativo e tenuta della contabilità dei lavori all'ing. Francesco Contini;
- che con determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n. 345 del 04/04/2019 sono stati approvati i verbali di gara e aggiudicata definitivamente la gara d'appalto inerente i lavori per la realizzazione del "Centro intermodale passeggeri e stazione interscambio di Oristano" al Consorzio stabile MEDIL S.C.A.R.L. con sede in Benevento via Vittorio Veneto n. 29, P.I. 01483060628, con un ribasso percentuale del 14,769%, per un importo di € 2.399.247,77 oltre ad € 25.398,49 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso più € 242.464,63 per Iva al 10%;

### **CONSIDERATO:**

- che con verbale del 17/04/2019 sono stati consegnati i lavori in via d'urgenza al Consorzio Stabile MEDIL S.C.A.R.L, aggiudicatario dell'appalto;
- che con contratto d'appalto rep. n. 06 del 13/06/2019 è stato affidato l'appalto per la realizzazione del "Centro intermodale passeggeri e stazione di interscambio di Oristano" al Consorzio Stabile MEDIL S.C.A.R.L.

**VISTA** la richiesta avanzata dall'Impresa Appaltatrice Consorzio Stabile MEDIL S.C.A.R.L. con nota PEC prot. n. 9155 del 12/02/2020, volta ad ottenere l'autorizzazione al subappalto per la realizzazione degli impianti tecnologici, rientranti nel 30% della categoria prevalente (categoria OG11-Impianti Tecnologici), da affidare alla Ditta PIBIRI IMPIANTI TECNOLOGICI di Stefano Pibiri, con sede legale in Gonnosnò (OR) Zona Artigianale s.n., Cap. 09090, Piva CF. 01111900955, determinato per un importo presunto di € 135.000,02 (euro centotrentacinquemila/02) di cui € 2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, più IVA;

### **RITENUTO** che:

- i prezzi concordati nel contratto di subappalto rispettano i limiti prescritti dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016;
- l'importo delle opere da subappaltare è compreso nei limiti previsti dall'art.105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e, per le prestazioni affidate in subappalto, saranno corrisposti all'impresa appaltatrice gli oneri della sicurezza;
- all'atto dell'offerta l'Impresa aveva manifestato l'intenzione di subappaltare alcune opere;
- la quota oggetto di subappalto, sommata a quella già autorizzata, non supera il 30% dell'importo complessivo del contratto, così come previsto dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016;



## COMUNE DI ORISTANO

---

**CONSIDERATO** che l'Impresa appaltatrice:

- ha dichiarato di non trovarsi in una delle situazioni di controllo o di collegamento con l'Impresa spirante subappaltatrice, a norma dell'art. 2359 codice civile;
- che non sussistono nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.lgs 159/2011 e s.m.i.;
- è consapevole della responsabilità solidale con il subappaltatore in merito agli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- si impegna ad organizzare il coordinamento sulla sicurezza in cantiere con l'impresa subappaltatrice, prima dell'inizio di ogni lavorazione, e a produrre i conseguenti P.O.S. da sottoporre per l'approvazione al Responsabile del coordinamento della sicurezza in fase esecutiva/direttore dei lavori;
- come da contratto di subappalto stipulato tra le parti i pagamenti verranno corrisposti direttamente dalla stazione appaltante al subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del Dlgs 50/2016;

**RITENUTA** tutta la documentazione presentata conforme a quanto prescritto dalle norme vigenti in termini di subappalto per le opere pubbliche regolamentate dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che la presente autorizzazione non comporta alcun impegno di spesa;

**ACQUISITA** la regolarità contributiva della Ditta PIBIRI IMPIANTI TECNOLOGICI di Stefano Pibiri mediante richiesta DURC On Line prot. INAIL n. 19795197 (scadenza validità al 12/05/2020);

**RITENUTO** pertanto di concedere l'autorizzazione alla richiesta di subappalto inoltrata dall'Impresa appaltatrice dei lavori di cui trattasi, in quanto l'Impresa subappaltatrice è in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

**Visti:**

- l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 riguardante "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- l'art. 151 del T.U.E.L. "Principi generali", come modificato dall'art. 74 del Decreto legislativo n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs.vo n. 126/2014;
- l'art. 183 del T.U.E.L. "Impegno di Spesa" come modificato dall'art. 74 del Decreto legislativo n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs.vo n. 126/2014;
- l'art. 3 c. 1 e 8 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii
- l'art. 30 del vigente Regolamento di Contabilità;
- lo statuto comunale;



**DETERMINA**

1. di accogliere e autorizzare per quanto riportato in premessa, la richiesta prot. n. 9155 del 12/02/2020, presentata dal Consorzio Stabile MEDIL S.C.A.R.L. con sede in Benevento via Vittorio Veneto n. 29, appaltatrice dei lavori di cui trattasi;
2. di affidare in subappalto alla Ditta PIBIRI IMPIANTI TECNOLOGICI di Stefano Pibiri, con sede legale in Gonnosnò (OR) - Zona Artigianale s.n., Cap. 09090, Piva CF. 01111900955, determinato per un importo presunto di € 135.000,02 (euro centotrentacinquemila/02) di cui € 2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, più IVA, la realizzazione degli impianti tecnologici, rientranti nel 30% della categoria prevalente (categoria OG11-Impianti Tecnologici), presso il cantiere dei lavori per la realizzazione del "*Centro intermodale passeggeri e stazione di interscambio di Oristano*";
3. di dare atto che dell'operato del subappaltatore risponde sempre e solo l'appaltatore in qualità di Responsabile ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile;
4. che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa;
5. che i pagamenti verranno corrisposti direttamente dalla stazione appaltante al subappaltatore, come previsto nel contratto di subappalto in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 105, comma 13, del Dlgs 50/2016 e.s.i.;
6. di dare comunicazione del presente atto all'Impresa appaltatrice, subappaltatrice e al D.L. nonché al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione affinché vengano adottati, ognuno per le proprie competenze, i necessari adempimenti;
7. Di accertare, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del Tuel, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
8. Di dare atto che l'Impresa PIBIRI IMPIANTI TECNOLOGICI di Stefano Pibiri, con sede legale in Gonnosnò (OR) - Zona Artigianale s.n., Cap. 09090, Piva CF. 01111900955, in qualità di Subappaltatore dell'impresa MEDIL Consorzio Stabile nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente prot. n. 06 del 13/06/2019 identificato con il CIG n. 7704614908 CUP n. H11H17000070003, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
9. di disporre, allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi al presente affidamento, che la ditta affidataria dovrà assolvere agli obblighi di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010 e s.m.i., "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23.08.2010, mediante presentazione della comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato per commessa pubblica;



## **COMUNE DI ORISTANO**

---

10. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dell'Area Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
11. di ottemperare agli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa previsti dal D.lgs 33/2013 come modificato dal d.lgs 97/2016 ed il chiarimento avvenuto da ANAC con le linee guida inerenti, pubblicate in data 28 dicembre 2016 con delibera n.1310.

**Sottoscritta dal Dirigente  
PINNA GIUSEPPE  
con firma digitale**